

A 10 giorni dall'entrata in vigore della riforma via alla comunicazione dei nuovi «Dpo»

Privacy, appello online per i custodi dei dati

Scatta la procedura: ecco le istruzioni del Garante

Parte la banca dati dei «Dpo», il nuovo responsabile della protezione dei dati, che dovrà essere gestita dal Garante della privacy. Da questa settimana, infatti, sarà possibile inviare online all'Autorità, da parte di pubbliche amministrazioni e imprese, la comunicazione con i dati della nuova figura prevista dal regolamento europeo. In vista del 25 maggio, quando

scatteranno le nuove regole Ue sulla privacy, si completa così un'altra casella. Il Sole 24 Ore anticipa le istruzioni per compilare la modulistica che da oggi sarà disponibile sul sito del Garante, in modo da consentire ai soggetti interessati di poter iniziare a studiarla e prepararsi al momento in cui si aprirà la procedura telematica.

Cherchi e Imperiali ▶ pagina 3

L'ARCHIVIO

L'obbligo è previsto dal regolamento europeo e lo scopo è creare presso l'Autorità un elenco nazionale

Via alla banca dati telematica dei Dpo

Il Garante ha predisposto la modulistica per la comunicazione online che partirà in settimana

Antonello Cherchi

La banca dati dei responsabili della protezione dei dati (Dpo) prende forma. In settimana, infatti, partirà la procedura telematica che consente ai titolari e ai responsabili del trattamento di comunicare al Garante la designazione della nuova figura della privacy. L'Autorità della riservatezza ha messo a punto la modulistica per l'invio online. Modelli da oggi disponibili sul sito dell'Authority in modo da dare possibilità a tutti i soggetti interessati di prenderne visione e prepararsi, dai prossimi giorni, all'invio elettronico.

Obbligo diffuso

La platea delle persone coinvolte dall'operazione è vasta, perché la nomina del Dpo - il nuovo profilo introdotto dal regolamento europeo (Gdpr) sulla privacy che diventerà operativo dal 25 maggio - è un obbligo che interessa sia le pubbliche amministrazioni sia i privati. Certamente, l'articolo 37 del regolamento delimita il perimetro di quanti sono tenuti a mettersi in regola: devono, infatti,

attrezzarsi coloro che gestiscono dati sensibili e giudiziari su larga scala o la cui attività richiede il monitoraggio regolare e sistematico delle persone che hanno messo a disposizione le proprie informazioni personali.

Il raggio d'azione dell'obbligo resta comunque ampio. Senza dimenticare che - come ha avuto modo di sottolineare il Garante - la designazione è raccomandata anche in quelle situazioni dove non sussiste uno spe-

cifico obbligo. E questo per dar seguito al principio di accountability su cui fa perno il regolamento europeo.

Dalla carta al click

La comunicazione della nomina del Dpo al Garante poteva già essere effettuata prima di oggi. L'Autorità guidata da Antonello Soro aveva, infatti, predisposto un modulo per l'invio cartaceo. Sono, però, circa duecento le lettere arrivate finora attraverso tale modalità. Il lavoro, dunque, è praticamente tutto da fare. E la procedura telematica - che diventerà l'unica possibile - si ripromette di agevolarlo.

Il nuovo modulo si compone

di quattro fogli dove sono riportate le coordinate di chi effettua la comunicazione, del titolare o del responsabile del trattamento e, ovviamente, del Dpo (si vedano le schede a fianco). Il modulo andrà compilato online accedendovi attraverso il sito del Garante (www.garanteprivacy.it). Una volta inserite tutte le informazioni, si riceverà una mail con allegato un file. Quest'ultimo dovrà essere sottoscritto con firma digitale qualificata e spedito entro 48 ore dalla ricezione.

Se tutto va a buon fine, chi ha effettuato la comunicazione riceverà il numero di protocollo della pratica. Anche il titolare (o il responsabile del trattamento) e il Dpo saranno informati dell'esito dell'operazione attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella comunicazione al Garante.

L'obbligo di informare l'Autorità circa la designazione del Dpo scatta nel momento in cui si effettua la nomina. Dunque, quanti hanno già indicato, o si preparano a farlo nei prossimi giorni, il nome del responsabile della protezione dei dati, devono essere consapevoli che il 25


maggio dovranno essere in regola anche con la comunicazione al Garante.

La banca dati


La procedura telematica permetterà all'Autorità di organizzare e gestire l'elenco nazionale dei Dpo. Una banca dati che ha diversi scopi, a cominciare dalla possibilità di poter contattare in modo rapido i responsabili della protezione dei dati, come indicato anche dalle linee guida adottate a tal proposito dal Gruppo articolo 29 (l'organismo che raggruppa i Garanti dei Paesi Ue).

Esigenza che è funzionale anche al ruolo del Dpo, il quale deve fungere da tramite tra l'azienda o l'amministrazione in cui lavora e il Garante. Disporre di una mappa nazionale aggiornata di tutti i Dpo consente, infatti, all'Autorità di poterli contattare per inviare documentazione e aggiornamenti o segnalare iniziative. La prima delle quali si svolgerà il 24 maggio a Bologna, dove il Garante incontrerà tutti i Dpo alla vigilia del d-day della privacy.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il battesimo e i compiti del «Data protection officer»



Le indicazioni per la compilazione dei modelli

IL RAPPRESENTANTE

Il rappresentante legale
 Nella prima sezione della modulistica vanno inserite le coordinate di chi effettua la comunicazione: il nome e cognome e l'indirizzo mail. La comunicazione deve essere inoltrata dal rappresentante legale. Nel caso quest'ultimo deleghi un'altra persona a effettuare l'operazione, allora andranno indicati sui moduli il nome e cognome e l'indirizzo mail del delegato.

L'informativa privacy
 Per poter proseguire, si deve dichiarare (barrando una casella) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali

IL TITOLARE

Il titolare o il responsabile
 Nella seconda sezione vanno indicati i dati del titolare o del responsabile del trattamento. Si richiede di specificare, barrando una casella, se una delle due figure è censita nell'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti o nell'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni o in nessuno dei due.

I dati
 Andranno poi specificati nome e cognome, codice fiscale o partita Iva, indirizzo, telefono, indirizzo mail e casella di posta elettronica certificata (Pec)

LE GRANDI IMPRESE

I gruppi imprenditoriali
 La terza sezione riguarda i gruppi imprenditoriali. In questi casi, infatti, l'articolo 37 del regolamento europeo prevede la possibilità di nomina di un unico Dpo, purché sia raggiungibile facilmente da ogni stabilimento del gruppo.

Controllante e controllate
 Va indicato se il titolare o il responsabile del trattamento che effettua la comunicazione al Garante fa parte di un gruppo imprenditoriale che si è avvalso della designazione del Dpo unico e se chi invia i moduli è la società controllante o quella controllata

IL DPO

Il Dpo
 Nella quarta sezione si trova lo spazio riservato ai dati del responsabile della protezione dei dati. Va specificato se la designazione ha riguardato un dipendente dell'azienda o dell'amministrazione o se si tratta di un soggetto esterno, reclutato con un contratto di servizi. Bisogna, inoltre, dire se il Dpo è una persona fisica o una persona giuridica.

I dati
 Il profilo del Dpo è completato dai dati personali: nome, cognome, codice fiscale o partita Iva, indirizzo, telefono, indirizzo mail e casella di posta elettronica certificata

IL SITO INTERNET

Contatti pubblici
 La comunicazione da inviare al Garante chiede al titolare o al responsabile del trattamento se si sia provveduto a rendere pubblici i contatti del Dpo. E questo secondo quanto prevede l'articolo 37 del regolamento. Va specificato se i dati sono stati pubblicati sul sito dell'azienda o dell'amministrazione o in altre sedi.

Informazioni obbligatorie
 La modulistica richiede molti dati: quelli obbligatori sono, però, contrassegnati con un asterisco. Altri - come quelli sui contatti pubblici del Dpo - sono facoltativi

? DOMANDE & RISPOSTE

● **Il Dpo deve possedere un particolare titolo di studio?**

La legge non richiede un titolo di studio specifico, bensì che il candidato abbia qualità professionali, conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e capacità di assolvere i compiti.

● **Il Dpo deve essere nominato entro il 25 maggio?**

Sussistendone i presupposti di legge, l'obbligatorietà della nomina scatta il 25 maggio.

● **Il Dpo deve essere una persona fisica?**

Se il Dpo viene reclutato all'esterno, attraverso un contratto di servizio, potrà anche essere una persona giuridica.

● **Il Dpo può essere un dipendente della struttura in cui lavora?**

Sì. Nelle strutture di grandi

dimensioni può essere supportato da un ufficio ad hoc. Questo significa che non è possibile, anche laddove la realtà lavorativa sia complessa, nominare più Dpo, mentre quest'ultimo può avere alcuni referenti.

● **Come deve essere nominato il Dpo?**

Se viene scelto all'interno dell'azienda o dell'amministrazione, la sua nomina deve avvenire con un atto specifico, mentre se proviene dall'esterno dovrà essere reclutato attraverso un contratto di servizio.

● **Uno studio professionale è tenuto a nominare il Dpo?**

L'attività svolta da un singolo professionista non comporta l'obbligatorietà della designazione. In generale, tuttavia, l'obbligatorietà del Dpo per uno studio professionale non può essere esclusa a priori.

● **Chi sono i soggetti che non sono tenuti a nominare il Dpo?**

Il Garante ne ha elencato alcuni. Oltre ai professionisti che lavorano in forma individuale, ci

sono anche: gli agenti, rappresentanti e mediatori che operano su larga scala; le imprese individuali e familiari; le piccole e medie imprese (in relazione ai dati di fornitori e dipendenti). Anche in questi casi, ha aggiunto l'Autorità, è però raccomandabile, per dar corso al principio di accountability, procedere alla nomina.

● **C'è una soglia di grandezza dell'azienda oltre la quale va nominato il Dpo?**

L'originaria proposta della Commissione Ue prevedeva l'obbligatorietà del Dpo per imprese con 250 o più dipendenti; la versione finale, invece, ha abolito il parametro delle soglie dimensionali.

● **Un comune è tenuto a nominare il Dpo?**

La nomina del Dpo è sempre obbligatoria per qualsiasi ente pubblico, incluso i comuni. Considerate dimensioni e organizzazione, può essere nominato un unico Dpo per più comuni.

Il Dpo è vincolato al segreto professionale ma può svolgere il proprio mandato anche in favore di aziende diverse.

● **Il titolare del trattamento deve, oltre a comunicare la nomina del Dpo al Garante, anche pubblicarla (articolo 37 del Gdpr). Dove?**

I dati di contatto del Dpo vanno indicati nelle informative agli interessati e pubblicati sul sito web dell'azienda.